

RAMO CAUZIONI  
POLIZZA N. 1052950000161

AGENZIA GENERALE DI FORLIMPOPOLI

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO  
E DI RECUPERO DI RIFIUTI**

Contraente MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO STEFANO E SETTIMIO SNC  
Domicilio 47025 MERCATO SARACENO (FC) VIA DEL CONVENTO, 48  
Codice fiscale 03119480402  
Beneficiario PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA  
Effetto 12.08.2013  
Scadenza 31.08.2024  
Capitale Assicurato Euro 250.000,00 (Euro Duecentocinquantamila/00)

**PREMESSO**

- 1) che con deliberazione n. 363/89018 del 25.09.2012 la Provincia di FORLÌ - CESENA (in seguito denominata Ente Garante) ha autorizzato in via provvisoria la Ditta MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO STEFANO E SETTIMIO SNC con sede legale in 47025 MERCATO SARACENO (FC) VIA DEL CONVENTO, 48 e stabilimento/sede operativa in 47025 MERCATO SARACENO (FC) VIA DEL CONVENTO, 48 C.F. 03119480402 (in seguito denominata "Contraente") all'esercizio dell'attività di impianto mobile di recupero rifiuti inerti;
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1), il Contraente è tenuto a prestare una cauzione di € 250.000,00 (Euro Duecentocinquantamila/00)
- 3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fideiussoria;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Società LA FONDIARIA-SAI S.p.A. Divisione SAI (in seguito denominata "Società"), autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e quindi in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in TORINO CORSO GALILEO GALILEI, 12 con la presente polizza si costituisce fidejussore del contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore dell'Ente Garante, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 250.000,00 (Euro Duecentocinquantamila/00) a garanzia di quanto precisato al punto 2 della premessa.

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPOSTE	TOTALE
16.555,55	1.821,22	2.297,23	20.675,00

La presente polizza ha durata di anni 11 giorni 19 e cioè dal 12.08.2013 al 31.08.2024

Fatto in quadruplo originale in FORLIMPOPOLI il 12.08.2013

**Unipol**  
681240

FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Torino  
10120 - Corso Galileo Galilei, 12  
Tel. (+39 011 69521111 - Fax (+39) 011 69529395  
www.fondaria-sai.it

Direzione Firenze  
50129 - Via Lorenzini 1 Magnifico, 1  
Tel. (+39 055 4790000 - Fax (+39) 055 4790065

Capitale sociale € 1.194.272.873,80 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00615570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per GLI ALI. 26-4-1983 n. 3593 - Iscritta alla Soc. I. dell'Industria presso l'Ente art. 1, 1000000 - Società soggetta al controllo di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. - Unipol S.p.A. è la parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 040

## CONDIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia** - La Società si costituisce fideiussore della Ditta Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente Garantito per la copertura delle spese necessarie a procedere allo smaltimento dei rifiuti nonché alla bonifica ed al ripristino ambientale che si renda necessario in conseguenza di eventuali inadempienze, commesse nel periodo di validità della presente fideiussione, determinate da qualsiasi fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'Ente Garantito relativi all'autorizzazione di cui in premessa.

**Art. 2 - Durata della garanzia** - La validità della polizza fideiussoria è fino alla data del 31.08.2022 decorso tale periodo la garanzia resterà in vigore per i successivi 2 anni e cioè sino al 31.08.2024 limitatamente a eventuali inadempienze verificatisi nel periodo di validità suindicato. Trascorso questo ultimo periodo la garanzia si estinguerà definitivamente e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione. Il mancato rinnovo della presente polizza e l'eventuale mancato rinnovo della garanzia da parte del Contraente non potranno essere considerati inadempienza né essere ritenuti motivo di incameramento della fideiussione. L'eventuale mancato pagamento del premio non potrà essere in nessun caso opposto all'Ente Garantito. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito. La garanzia potrà estendersi la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa appendice di proroga espressa accettata da tutte le parti.

**Art. 3 - Premio** - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società. Il mancato pagamento del premio non è opponibile all'Ente Garantito.

**Art. 4 - Pagamento del risarcimento** - Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'articolo 1944 Codice Civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art. 5 - Surrogazione** - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni o azioni verso il Contraente ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge.

**Art. 6 - Rivaluta** - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese, rinunciando fino da ora ad ogni eventuale eccezione, comprese quelle previste all'articolo 1952 Codice Civile. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

La Società è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni da inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al secondo e terzo comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente di cui al primo comma.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 7 - Deposito cautelativo** - Nei casi previsti dall'articolo 1953 Codice Civile, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestì altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

**Art. 8 - Imposte e tasse** - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società risultante dalla premessa.

**Art. 10 - Foro Competente** - In caso di controversie fra la Società e l'Ente Garantito, il foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Ente Garantito; in caso di controversie fra la Società ed il Contraente è competente, a scelta della parte

attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**MANUCCI FRATELLI & C. s.r.l.**  
di Manucco Roberto, Stefano e Sergio  
Via del Convento, 43 - 10121 TORINO  
C.F. 01210020013 - P.I. 01210020013  
Rag. Impr. Forti-Cesena 8338/00

FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Divisione SAI

Agli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali.

Art. 6 - (Rinuncia ad opporte eccezioni, comprese quelle di cui all'articolo 1952 Codice Civile).  
Art. 7 - (facoltà della Società di chiedere una controgaranzia ).

**MANUCCI FRATELLI & C. s.r.l.**  
di Manucco Roberto, Stefano e Sergio  
Via del Convento, 43 - 10121 TORINO  
C.F. 01210020013 - P.I. 01210020013  
Rag. Impr. Forti-Cesena 8338/00

Il pagamento dell'importo di Euro 20.675,00 dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi 23-AGO-2013 alle ore ..... in .. **FORLIMPOPOLI**

L'AGENTE O ESATTORE  
**FONDIARIA-SAI S.p.A.**  
DIVISIONE SAI  
L'AGENTE GENERALE  
VALERIO SENNI

RIA-SAI S.p.A.